

Dalla legge di bilancio 2025 un pacchetto di interventi fiscali per datori e dipendenti

Il fisco a sostegno del lavoro

Confermati i regimi agevolati per welfare e produttività

DI GIANPAOLO SBARAGLIA*

Novità fiscali in arrivo per datori di lavoro e dipendenti. Questo è quanto emerge dalla legge di bilancio 2025 (legge n. 207 del 2024) pubblicata il 30 dicembre 2024. In particolare, il provvedimento legislativo di fine anno prevede diverse misure fiscali a sostegno del lavoro in un'ottica di stabilizzazione dei rapporti lavorativi e per sostenere la capacità di spesa e le esigenze dei dipendenti. In quest'ottica, si inseriscono le conferme dei regimi agevolativi in tema di welfare e produttività. Sul welfare aziendale, si rilevano due importanti novità. La prima attiene alla conferma dell'esenzione riservata ai fringe benefit. In particolare, l'art. 1, comma 390, cit. prevede che, per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, Tuir, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi la-

voratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti. Tale misura in realtà costituisce una conferma del regime già applicato nel 2024. Certamente è salutata con favore la proroga per altri tre anni a conferma che oramai detta esenzione costituisce un valido strumento, come detto a sostegno della capacità di spesa dei dipendenti. Proseguendo la disamina, la seconda misura (art. 1, commi 386-389), questa, invece, inedita, dispone che le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il paga-

mento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui. L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi. Dette disposizioni si applicano ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell'anno precedente la data di assunzione che abbiano trasferito la residenza nel comune di lavoro, qualora questo sia situato a più di cento chilometri di distanza dal comune di precedente residenza. Le somme erogate o rimborsate rilevano ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) e si computano, altresì, ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali. Ai fini dell'applicazione della predetta misura, il lavoratore rilascia al datore di lavoro apposita dichiarazione, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legisla-

tive e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al dpr 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attesta il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione. Quanto alla produttività (art. 1, comma 385), invece, è stato disposto che per i premi e le somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n.208, è ridotta al 5 per cento. Anche in questo caso, si tratta a ben vedere di una conferma, giacché già nei due precedenti anni avevamo assistito alla riduzione dell'aliquota. Tale misura permane, come per i fringe benefit anche per il 2026 e 2027. Infine, si segnala (art. 1, commi 399-400) la proroga per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi, delle disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n.216,

ovverosia la maxi-deduzione del 20 per cento sul costo del lavoro dei neoassunti, percentuale innalzata al 30 per cento in caso di assunzione di particolari categorie di soggetti svantaggiati. Continua ad applicarsi le condizioni e i limiti previsti dal citato articolo 4, anche agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d'imposta rispetto al periodo d'imposta precedente. Nella determinazione degli acconti delle imposte sui redditi dovuti: a) per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il citato articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023; b) per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 399 del presente articolo.

*e-Ius Tax&Legal

© Riproduzione riservata

Centro Studi EN.B.I.C. - ENTE BILATERALE CONFEDERALE
ANPIT, CIDEA, UNICA, CISAL, CISAL TERZIARIO, FEDERAGENTI.
SEDE IN ROMA, Via Cristoforo Colombo 112, 00147.
Tel. 0688816384/5 - Sito www.enbic.it

Iva ed enti non commerciali, arriva un altro rinvio a gennaio 2026

Rinviato di un anno il nuovo regime Iva per gli enti non commerciali. Questo è quanto emerge con il d.l. 202 del 2024 (cd. Milleproroghe). A chiusura dell'anno, il provvedimento in commento ha previsto che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026 il nuovo trattamento Iva riservato alle operazioni effettuate dagli enti non commerciali di tipo associativo, in attesa della razionalizzazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per gli enti del terzo settore, in attuazione dell'articolo 7 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (legge di delega al Governo per la riforma fiscale). Dunque, più tempo per gli enti non commerciali, soprattutto quelli di piccole dimensioni per verificare e valutare il passaggio in Iva delle operazioni effettuate con i conseguenti adempimenti (es. apertura della partita Iva, dichiarazione fiscale etc.). Nel dettaglio, in luogo dell'attuale regime di esclusione dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, le nuove regole in commento prevederanno l'attrazione di talune operazioni in campo Iva, con il regime di esenzione. Tale esenzione si applica, a condizione di non provocare distorsioni della concor-

renza a danno delle imprese commerciali soggette all'Iva. In particolare, si tratta (i) delle prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali; (ii) delle prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regola-

mento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali; (iii) delle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1) del presente comma, organizzate a loro esclusivo profitto; (iv) della somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte delle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal ministero dell'interno, sempreché tale attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività. Le disposizioni richiamate si applicano a condizione che le associazioni interessate abbiano il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la

distribuzione non siano imposte dalla legge, e si conformino alle seguenti clausole tra le quali: obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e salva diversa destinazione imposta dalla legge; disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

a cura del centro studi Enbic

© Riproduzione riservata